

NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
approvate in data 29/12/2023 dalla Giunta esecutiva e dal Consiglio di Indirizzo

1) PREMESSA

ITS ACADEMY LAZIO DIGITAL (“ITS”) è stata individuata quale soggetto attuatore con D.M. 29 novembre 2022, n. 310 e D.M. 10 maggio 2023, n. 84 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - Investimento M4C1 - 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) - “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy” denominato “DIGITAL TECHNOLOGIES HUB” – CUP G84D23002700006, Codice di progetto M4C1I1.5-2023-1082-P-27060, finanziato con Contratto di finanziamento prot. n. n. 0114913 del 23/09/2023.

Con riferimento agli acquisti di servizi, forniture, lavori finanziati dalle risorse PNRR di cui sopra, ITS rispetta la normativa pubblicistica in materia di appalti, con le specificazioni di cui ai successivi punti 2.1) e 2.2).

2.1) AFFIDAMENTI DIRETTI DI VALORE CONTRATTUALE INFERIORE AD EURO 215.000

In particolare, con riferimento agli affidamenti diretti (ossia individuando l’affidatario anche senza la consultazione di più operatori economici), ITS opera nel rispetto dei *Chiarimenti e F.A.Q. 22 Settembre 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy”*, i quali prevedono quanto segue: *L’art. 24, comma 3, lett. b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevede una deroga al Codice dei contratti pubblici: “I soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali possono, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro”*. Al comma 3-bis del medesimo articolo, è previsto che: *“Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l’attuazione degli interventi rientranti nel PNRR”*.

2.2) AFFIDAMENTI DI VALORE CONTRATTUALE DI VALORE SUPERIORE AD EURO 215.000

In relazione a quanto sopra sub 2.1 cui si rinvia, come detto l’art 24 c 3 DL 13 / 2023 si applica anche agli ITS, come da c bis dello stesso articolo.

Il citato c 3 prevede che, *Al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi [tra cui gli ITS cui la previsione in questione si applica] ... a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui al [vigente] articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 ...*

Si applicano quindi all'ITS, in quanto destinatario dei fondi PNRR di cui al punto 1), le previsioni di cui all'art. 7-ter DL 22 / 2020 (*Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*), che a sua volta prevede quanto segue:

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i Presidenti delle province e delle città metropolitane [ed in base a quanto sopra, **gli ITS] operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, on modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che di seguito si riportano.**

[2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. **L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto nulla osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo ...**

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui:

- all'articolo 30

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel **rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.**

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

- all'art 34 (**Criteri di sostenibilità energetica e ambientale**)
- all'art 42 (**Conflitto di interesse**)
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché
- delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
- dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ...

[il Commissario Straordinario opera in] deroga alle seguenti disposizioni:

a)

articoli 21 [non va approvato il programma degli acquisti],
27 [in materia di approvazione della progettazione, ma con il nuovo Codice DLgs 36 / 2023 i livelli progettuali sono solo due: fattibilità ed esecutivo]
32, commi 8, 9, 11 e 12 [come detto non vi è il periodo di stand still di 35 giorni tra ultima comunicazione di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto],
33, comma 1 [aggiudicazione diretta dopo l'ultimo verbale],
37 [non rileva il tema della stazione appaltante qualificata],
77, 78 [non vi è commissione giudicatrice],
95, comma 3 [non vi è obbligo di offerta economicamente più vantaggiosa per determinati tipi di appalti],

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b)

articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al **termine minimo per la ricezione delle offerte** per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in **dieci giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara.

1-bis.

Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate ((;i relativi oneri sono posti)) a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva ...

3) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In relazione alle procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori di cui al precedente punto 1), ITS si impegna ad attuare le seguenti misure di prevenzione:

- A) operare nel rispetto di quanto ai precedenti punti 2.1 e 2.2 e svolgere la verifica dei requisiti degli operatori ex art 94 e ss DLgs 36 / 2023 nel rispetto della normativa vigente, fermo quanto previsto in materia (verifiche non concluse) dal parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 Dicembre 2023 n 2295;
- B) effettuare verifiche, di cui redigere apposito verbale, circa la coerenza degli appalti affidati in relazione a quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 (le verifiche saranno svolte dall'Organismo di Vigilanza ex DLgs 231 / 2001);
- C) impegnarsi a realizzare la richiesta di segregazione di ruoli tra il soggetto decisore delle spese finanziate con risorse PNRR, rispetto al ruolo di RUP / DEC con riferimento ad ogni singola procedura;
- D) garantire che i soggetti che operano per ITS, con riferimento agli acquisti finanziati con risorse PNRR, non si trovino in situazioni di conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, rilasciando in proposito autodichiarazioni ex DPR 445 / 2000;
- E) realizzare, all'interno del sito ufficiale di ITS, all'interno della sezione denominata Documenti, ove sono pubblicate le norme di prevenzione della corruzione, una sottosezione denominata PNRR, all'interno pubblicare tutti gli atti afferenti agli acquisti finanziati dalle risorse PNRR;
- F) consentire l'eventuale accesso agli atti, ex Legge 241 / 1990, afferenti agli acquisti finanziati con risorse PNRR;

- G) richiamare al rispetto delle presenti norme tutti i dipendenti (attraverso la fornitura e l'illustrazione delle stesse), collaboratori, consulenti, appaltatori (anche attraverso l'inserimento di apposite clausole negli atti di affidamento);
- H) impegnarsi all'attivazione di una piattaforma digitale *whistleblowing* ex DLgs 24 / 2023, la quale sarà facilmente accessibile dal sito ufficiale di ITS, così come delle relative istruzioni di accesso ed uso, nonché di un regolamento di gestione delle segnalazioni (il tutto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”).

Negli atti di affidamento, gli aggiudicatari delle procedure di acquisto bandite da ITS prendono formalmente atto delle presenti misure e, per quanto di diretta competenza, si impegnano alla relativa applicazione.